

alt 4

CET 3

6 SETT. 1991



*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 - pubblicato nella G.U. 12 luglio 1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTA l'istanza documentata del 22 febbraio 1990, e successive integrazioni del 29 novembre 1990 e 27 marzo 1991, con la quale la società ILVA S.p.A., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire interventi di risanamento ambientale della centrale termoelettrica di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore, della potenza complessiva di 610 MW circa, sita nel proprio centro siderurgico di Taranto, nonché a potenziare la centrale medesima mediante l'installazione di un impianto a ciclo combinato denominato "CET 3", della potenza complessiva di circa 560 MW, in sostituzione dell'esistente impianto termoelettrico convenzionale denominato "CET 1";

VISTA la proposta favorevole formulata, anche sulla base del rapporto della Regione Puglia, dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con quello della Sanità;



D E C R E T A

Art. 1

La società ILVA S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire gli interventi proposti con l'istanza citata in premessa per il risanamento ambientale della centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore, della potenza di circa 610 MW, sita nel proprio centro siderurgico di Taranto, nonché a potenziare la centrale medesima mediante l'installazione di un impianto a ciclo combinato denominato "CET 3", della potenza complessiva di circa 560 MW, in sostituzione dell'esistente impianto termoelettrico convenzionale da 160 MW, denominato "CET 1".

Art. 2

E' consentito l'esercizio della centrale potenziata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Per ogni sezione del nuovo impianto a ciclo combinato, denominato "CET 3", devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

SO ₂	≤ 200 mg/Nm ²
NO _x (espresso come NO ₂)	≤ 90 mg/Nm ²
CO	≤ 100 mg/Nm ²
Polveri	≤ 10 mg/Nm ²

I suddetti limiti sono riferiti a gas normalizzati secchi con percentuali di ossigeno di riferimento in uscita pari al 15%.

L. 11/10/1988 n. 46 - art. 1, comma 1, lett. a) - Ministero dell'Industria - Direzione Generale dell'Impianto Siderurgico di Taranto



- 2) Il controllo delle emissioni di cui al punto precedente deve essere effettuato in continuo secondo le norme di buona tecnica.
 - 3) Devono essere inoltre rispettati i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale del 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. del 30 luglio 1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51. A detto decreto si deve fare riferimento per l'applicazione dei metodi di analisi e di valutazione delle emissioni.
Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'articolo 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, relativamente ai nuovi impianti industriali.
 - 4) La messa in esercizio del nuovo impianto combinato "CET 3" deve essere effettuata entro il 30 giugno 1996.
Entro il medesimo termine deve iniziare la fermata dello impianto termoelettrico "CET 1".
La messa a regime dell'impianto "CET 3" deve essere completata entro il 31 dicembre 1996 e, comunque, non oltre il 30 settembre 1997, data della fermata definitiva dell'impianto "CET 1".
- Nel periodo transitorio intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto "CET 3" deve essere assicurato il non superamento delle emissioni totali massiche di: polveri, anidride solforosa, biossido di azoto e ossido di carbonio, riferite alla potenza termica nominale e relative alla situazione ante intervento di risanamento.
- 6) L'esistente impianto termoelettrico "CET 2", costituito da tre sezioni della potenza termica complessiva di 1250 MW circa, deve essere risanato, ai fini ambientali in accordo alle disposizioni normative, entro le seguenti scadenze:
 - a) prima sezione entro il 30 settembre 1997
 - b) seconda sezione entro il 30 settembre 1998
 - c) terza sezione entro il 30 giugno 1999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DELL'ENERGIA - DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - SEZIONE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

Al termine dei lavori di risanamento, ovvero dal luglio 1999, i flussi di massa di ciascuna sostanza inquinante devono essere inferiori a quelli dichiarati in base all'art. 12 del citato D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

GR. Roma, 11 06 SET. 1991

IL MINISTRO



MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sezione 8
Le procedure di cui all'art. 4, lett. b) del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988
è stata approvata in data 11/06/1991

Roma 11.9.91

IL DIRETTORE REGIONALE



MINISTRO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL MARE - DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO E DEL MARE - SEZIONE 8 - Roma